**N. 06587/2012REG.PROV.COLL.**

**N. 08193/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2012, proposto da:  Pamar s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Rotunno e Sandro D'Alena, con domicilio eletto presso Angela Maria Lorena Cordaro in Roma, via Duse, 5-G;

*contro*

Autorità Portuale del Levante in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01846/2012, resa tra le parti, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia concernente la rideterminazione canoni demaniali marittimi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale del Levante;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, Cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il Consigliere Roberta Vigotti, nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Pamar s.r.l., titolare della concessione n. 25/10 per l’esercizio della nautica da diporto nel porto di Bari, chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha dichiarato il difetto di giurisdizione a decidere sul ricorso proposto avverso i provvedimenti dell’Autorità resistente concernenti la determinazione dei canoni demaniali marittimi per gli anni 2011 e 2012.

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha declinato la propria giurisdizione sul presupposto che sia l’art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 in combinato disposto con l’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sia l’art. 133 Cod. proc. amm. escludono le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi dalla giurisdizione – altrimenti esclusiva - attribuita al giudice amministrativo sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici.

L'appellante sostiene che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in quanto le determinazioni impugnate sarebbero espressione di potestà amministrativa, e non di mera applicazione di parametri patrimoniali.

La sentenza merita conferma, per le ragioni, sopra ricordate, che sono puntualmente esposte nella motivazione.

E’ incontrovertibile, che, anche ad ammettere che il contenuto dei provvedimenti oggetto del giudizio di primo grado non sia riconducibile ad una mera operazione matematica, in forza della necessità di previamente definire l’oggetto della concessione demaniale, nondimeno l’ambito dell’esclusione dalla giurisdizione amministrativa, come precisato dall’art. 133 Cod. proc. amm., è tale da confermare la giurisdizione ordinaria.

La norma ricordata, infatti, nel riferirsi alle “controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” delimita un campo nel quale sono comprese non le sole operazioni applicative di parametri fissi e predeterminati, ma anche le questioni relative alla scelta del parametro concretamente da applicare nella specifica fattispecie (diverso, e non attinente al caso in esame, è la determinazione in via generale, con atto, quindi, avente carattere regolamentare, di tali criteri).

La pretesa azionata davanti al Tribunale amministrativo, e decisa con la sentenza impugnata, nella quale si fa questione della legittimità della riconduzione dei canoni per la nautica da diporto a quelli relativi a concessioni per finalità turistico-ricreative, rientra quindi nell’ambito dell’esclusione delimitata dalla norma citata, in quanto, appunto, relativa ad una controversia concernente la contestazione del canone richiesto dall’Amministrazione, nell’estensione del termine sopra precisato.

In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)